

All'articolo 23 aggiungere in fine i seguenti commi:

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. All'articolo 14, comma 31-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, alla lettera *b*) *le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2014.*

Conseguentemente, nel titolo dell'articolo inserire in fine le seguenti parole:, nonché disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni.

23. 65. Il Governo.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«ART. 23-*bis*.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Le disposizioni di cui al predetto comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro.».

23. 07. *(nuova formulazione)* Mariani, Arlotti, Braga, Bratti, Gasparini, Fabbri.